



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO

Via Acquasanta n. 1 - L'AQUILA

Tel. 0862/48411 - fax 0862/27426-4841239

tribmin.laquila@giustizia.it

Prot. n. 878 /1.1.1

L'Aquila, li 8/10/2015

AL SIG. PRESIDENTE
CORTE D'APPELLO – L'AQUILA

AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO

AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO – L'AQUILA

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
"G. D'ANNUNZIO" DI PESCARA-CHIETI

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

OGGETTO: Bando per la selezione di candidati al tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013 e succ. modifiche.

Trasmetto, per opportuna conoscenza ed eventuale divulgazione, il bando di questo Tribunale per i Minorenni per la selezione di candidati al tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013 e succ. modifiche. Detto bando è reperibile sul sito www.giustizia.abruzzo.it



IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Vittoria CORREA)



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO

Via Acquasanta n. 1 - L'AQUILA

Tel. 0862/48411 - fax 0862/4841239

BANDO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI A TIROCINIO

FORMATIVO EX ART. 73 D.L. 69/2013

(convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche)

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

- Vista la L. 09/08/2013 N. 98 e successive modifiche, il cui art. 73 prevede la possibilità, per una sola volta, di un periodo di formazione presso gli uffici giudiziari per la durata di 18 mesi per *“i laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42 ter, secondo comma, lett. G) R.D. 30/01/1941 n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trent’anni di età”*;
- Visto l’art. 50 comma 2° del D.L. 24/06/2014, N. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, N. 114), che ha inserito nell’articolo 73 del D.L. 69/2013 il comma 11 bis, in base al quale, tra l’altro, *“L’esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni”*;
- Considerato che il comma 13 già prevedeva che *“Per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio l’esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale”* e il comma 15 che *“L’esito positivo dello stage costituisce titolo di*

preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario”;

- Preso atto che i criteri di accesso e di selezione dei richiedenti rimangono quelli previsti dal comma 2 dell’art. 73, che si trascrive integralmente: *“Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea”;*
- Evidenziato che il tirocinio avrà ad oggetto l’attività di assistere e coadiuvare i magistrati che ne fanno richiesta, anche con compiti di studio, con accesso ai fascicoli processuali – eccettuati quelli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio -, partecipazione alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il magistrato affidatario ritenga di non ammetterli.

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- 1) Seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- 2) Rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- 3) Rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- 4) Rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
- 5) Astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense, ovvero rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi;
- 6) Indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Rilevato, inoltre, che:

- il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative;
- lo svolgimento del tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi;
- il tirocinio potrà essere compiuto contemporaneamente alla frequenza di Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali;
- Ritenuta l'opportunità di disporre un bando per l'inserimento di un congruo numero di stagisti presso questo Tribunale per i Minorenni, tenendo conto delle necessità di collaborazione per le attività giudiziarie e contemperandole con le esigenze formative dei richiedenti;

DETERMINA

in n. 3 i posti disponibili per i tirocini formativi presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila.

In caso di numero di domande in misura superiore ai posti disponibili, si terrà conto dei criteri selettivi previsti dall'art. 73 comma 2° del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013.

FISSA

Il giorno 09/11/2015 ore 13,00, come termine per la presentazione delle domande e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati, anche mediante autocertificazione a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che dovranno pervenire entro tale data al Tribunale per i Minorenni, Via Acquasanta n. 1 – L'Aquila.

DISPONE

l'inserimento del presente bando nel sito internet della Corte di Appello di L'Aquila, nonché l'affissione dello stesso presso gli spazi autorizzati della sede dell'Ufficio.

L'Aquila, li 8 ottobre 2015



IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Vittoria CORREA)